



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1301

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 41 della Legge Provinciale n. 6 del 6 agosto 2020 «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022» in favore degli Operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020.

Il giorno **28 Agosto 2020** ad ore **11:38** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con successivo decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020, n. 13, sono state previste delle prime misure volte a evitare il contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

In attuazione degli articoli 1 e 2 del predetto decreto legge e ai sensi dell'articolo 3, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenenti una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus.

Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando un calo importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse.

Alla luce dell'attuale situazione emergenziale sanitaria, economica e finanziaria, diffusasi in tutti gli Stati dell'Unione europea, è intervenuta anche la Commissione europea, a sostegno dell'economia degli Stati membri. Nello specifico, la Commissione con Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha emanato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto, sotto forma diverse, alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.

Il blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività e il crollo della domanda di molti beni e servizi, hanno gravemente compromesso anche il sistema economico Trentino.

In risposta a questa situazione emergenziale, la Provincia ha introdotto misure a favore degli operatori economici, volte a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e per la promozione della ripresa economica del Trentino. Per contrastare l'impatto negativo della diffusione del Covid-19 la Provincia è intervenuta tempestivamente: con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state introdotte le prime misure urgenti di sostegno a cui ne sono seguite ulteriori introdotte con la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri di data 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza – dichiarato lo scorso 31 gennaio – in conseguenza del rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Considerata la gravità della situazione economica risulta necessario dare continuità al processo avviato nei mesi scorsi attraverso interventi volti a rilanciare la ripresa economica del Trentino per sostenere la crescita del PIL e dell'occupazione e quindi il reddito delle famiglie.

I settori più colpiti dalla crisi sono quelli più influenzati dalla riduzione della mobilità delle persone tra i quali rientrano quelli legati al turismo, che assumono un peso particolarmente rilevante per l'economia del territorio provinciale.

Il Consiglio provinciale ha, di recente, approvato la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che introduce, tra le altre, all'art. 41 delle misure di sostegno a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020.

In particolare, è previsto che la Provincia possa concedere contributi nei confronti degli "operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

La legge rimanda a deliberazione di Giunta provinciale l'individuazione de "a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo; b) la misura del contributo; c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione, il criterio di adeguatezza previsto dal comma 1 e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo".

In attuazione dell'art. 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 si rende necessario individuare i criteri per la definizione di quanto summenzionato, così come individuati nell'Allegato A), del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel dettaglio, gli aiuti di cui ai seguenti criteri sono concessi a fondo perduto e sono finalizzati a compensare, almeno in parte, il costo del personale in modo da salvaguardare nella stagione estiva 2020 le assunzioni di personale nei settori legati al turismo.

Dal punto di vista della struttura della disposizione di interesse, una parte viene dedicata alle definizioni, così da dettagliare i contorni della misura concessa, mentre i paragrafi successivi sono descrittivi dei requisiti di ammissione alla domanda di contributo e al *quantum* di concessione dello stesso.

Relativamente alle tempistiche, è previsto che la domanda di contributo debba essere presentata entro il 31 ottobre 2020 e viene individuata l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri.

Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura è previsto che la Provincia metta a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura degli operatori economici o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto. I contributi saranno concessi ed erogati dalla struttura provinciale competente di cui sopra secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

Nella domanda, l'operatore economico deve dichiarare di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025. L'attività di controllo da parte degli organismi competenti, infatti, considerato che la situazione di urgenza non consente un controllo preventivo *ex ante*, avverrà *ex post*. È, inoltre, prevista la facoltà di cumulo delle agevolazioni oggetto di interesse con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale

crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.

Sono, infine, previste possibilità di revoca del contributo, nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nei criteri di seguito dettagliati.

I contributi sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi del regime istituito dagli articoli 53 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in particolare nell'ambito degli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 54 del medesimo decreto applicati in base all'articolo 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni.

Considerato che l'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 ha modificato l'art. 61 del DL n. 34/2020, ampliando così il regime "ombrello" anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, si ritiene di prevedere – nell'ambito dei requisiti di ammissione al contributo di cui ai Criteri (all'Allegato A) - subordinatamente alla autorizzazione della Commissione Europea, le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi risulta disponibile sul capitolo 408009 del bilancio 2020 un importo pari ad euro 12 milioni sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

Alla luce della particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6;
- visti i "Criteri e modalità di concessione di contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020" (Allegato A);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 i "Criteri e modalità di concessione di contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020" destinati agli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di individuare l'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
- 3) di assegnare ad APIAE la somma di 12 milioni di Euro impegnando le relative risorse sul capitolo 408009 del bilancio 2020. Tali somme saranno erogate sulla base di fabbisogni di cassa presentati a cura di APIAE;
- 4) di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati dalla struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica, che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato in premessa;
- 5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Criteri

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI  
SETTORI LEGATI AL TURISMO CHE SALVAGUARDANO LE  
ASSUNZIONI NELLA STAGIONE ESTIVA 2020.**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI  
CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 6 DEL 6  
AGOSTO 2020 «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia  
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022»**

## 1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'articolo 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di individuazione degli operatori economici, la misura del contributo, i criteri, le condizioni le modalità, nonché il criterio di adeguatezza per la concessione di contributi a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti almeno parzialmente in linea rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a compensare almeno in parte il costo del personale degli anzidetti operatori economici in modo da incentivare loro ad assumere un adeguato numero di dipendenti durante la stagione estiva.

1.3. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni.

## 2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, ovvero attività di lavoro autonomo nei settori legati al turismo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.
- b. "Dipendenti assunti nella stagione estiva": il personale che durante il periodo di osservazione (completamente o per parte di esso) ha prestato servizio a tempo determinato presso l'operatore economico. Tale personale può essere stato assunto anche prima del periodo di osservazione.
- c. "Periodo di osservazione": periodo giugno-settembre 2020;
- d. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- e. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,

lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

- f. "Costo del personale": l'ammontare del costo del personale operante presso unità operative sul territorio provinciale impiegato nelle attività dei codici ateco di cui al punto 3.1 lettera c), assunto nella stagione estiva con contratto a tempo determinato (a qualsiasi titolo) registrato e sostenuto per il periodo giugno - settembre e quantificato secondo le regole previste dall'art. 2425 C.C. voce B9 (salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi) con esclusione di somme corrisposte a titolo risarcitorio, indennizzatorio o a titolo di rimborso. Tale costo deve risultare liquidato entro la data di presentazione domanda.

### **3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale o unità operativa sul territorio provinciale alla data di presentazione della domanda e data di avvio attività entro il 1° giugno 2020;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) esercitare attività, anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ateco (comprensivo di tutti gruppi, classi, categorie e sottocategorie che lo compongono):  
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)  
49 TRASPORTO TERRESTRE (ESCLUSO 49.5 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE)  
55 ALLOGGIO  
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE  
79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE  
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ad esclusione delle sale giochi e biliardi)
- d) aver registrato e sostenuto, per il periodo giugno-settembre 2020 un costo del personale almeno pari al 50% di quello del periodo giugno-settembre 2019, fatta eccezione per gli operatori economici che hanno iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1° giugno 2019.
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve - subordinatamente alla autorizzazione della Commissione Europea - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del DL n. 34/2020.

#### **4. MISURA CONTRIBUTIVA**

4.1. Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

- 15% della quota di costo del personale giugno-settembre 2020 eccedente il 50% e fino al 70% del costo del personale giugno-settembre 2019;
- 25% della quota di costo del personale giugno-settembre 2020 eccedente il 70% fino al 100% del costo del personale giugno-settembre 2019;
- 15% del 50% del costo del personale registrato nel periodo giugno-settembre 2020 se l'operatore economico ha iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1° giugno 2019.

4.2 Il contributo massimo non può comunque eccedere i 40.000 Euro.

#### **5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

5.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il 31 ottobre 2020 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.

5.3. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

#### **6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

6.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

## **7. OBBLIGHI**

7.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025.

## **8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST**

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

## **9. REVOCHE**

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancata liquidazione, in tutto o in parte, del costo del personale, relativamente al quale è richiesto il contributo, entro la data di presentazione della domanda;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente.
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1;

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## **10. DISCIPLINA DEL CUMULO**

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.